Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Sabato, 20 agosto** — **Numero 194**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**. » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale

Parte non ufficiale

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 567 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 38 e 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429;

Visto il parere dato dal Consiglio generale del traffico;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, d'accordo coi ministri, segretari di Stato pel tesoro e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prezzo stabilito dalla tariffa speciale n. 9 G. V. per il trasporto dei giornali è ridotto da L. 0.1508 a L. 0.10 per ogni chilogramma o frazione di chilogramma. Il prezzo minimo per ogni spedizione è mantenuto fermo in L. 0.30.

Tale modificazione di tariffa entrerà in vigore, in via di esperimento per un anno, dal 16 agosto 1910.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo l'anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI — TEDESCO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 568 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 gennaio 1910, n. 2;

Visto il R. decreto 23 gennaio 1910, n. 75;

Visto il R. decreto 6 febbraio 1910, n. 124;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato pei lavori pubblici e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio dei fari e degli altri segnalamenti marittimi, fatta soltanto eccezione per la costruzione e per le riparazioni straordinarie dei manufatti, passa dal Ministero dei lavori pubblici alla dipendenza del Ministero della marina.

Art. 2.

Il Nostro decreto 6 febbraio 1910, n. 124, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — LEONARDI-CATTOLICA — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 570 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno la servizio postale, approvato col R. decreto del 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto n. 795 del 18 agosto 1908;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'emissione di speciali francobolli per espresso da centesimi trenta, da servire esclusivamente per gli uffici postali italiani nel Levante.

Art. 2.

Tali francobolli saranno identici a quelli in uso nell'interno del Regno, per le corrispondenze espresso dirette all'estero con le soprastampe di cui al seguente articolo, eseguite ad opera dell'Officina governativa delle carte valori

Art. 3.

Sui francobolli da centesimi trenta, per le corrispondenze da recapitarsi per espresso all'estero, verrà soprastampata oltre alla parola « Levante » il ragguaglio della moneta « 60 parà ».

Art. 4.

Gli uffici italiani nel Levante cui i francobolli predetti saranno dati in carico al prezzo in corso nell'interno del Regno li rivenderanno invece al prezzo indicato sulla soprastampa e la differenza in meno od in più secondo l'oscillazione del cambio tra la moneta turca e quella italiana, andrà, conforme i casi, a carico del bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi od a profitto del bilancio dell'entrata.

Art. 5.

Le predette carte valori avranno corso immediato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 571 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 maggio 1910, n. 290, che bandisce concorsi a premi per incoraggiare la costruzione dei fabbricati rurali ad uso di abitazione per gli agricoltori nelle provincie di Cagliari e Sassari;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 6 del predetto R. decreto 22 maggio 1910, n. 290, è sostituito il seguente:

« Il pagamento dei premi di cui al concorso medesimo, e delle spese relative alle medaglie ed alle indennità per le Commissioni giudicatrici, per l'ammontare di L. 27,000 farà carico, per L. 1000 al capitolo 87 del bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio corrente, e per L. 13,000 e L. 13,000 nei corrispondenti capitoli degli esercizi 1910-911 e 1911-912 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 572 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Volendo incoraggiare il buon regime delle acque nelle pendici montane, le opere di colmata di monte, di condotta razionale delle acque nei terreni in declivio, di consolidamento e di sistemazione dei terreni di collina e di montagna, nelle valli e lungo i torrenti e rivi montani, ed il rinsaldamento della zona montuosa della provincia di Torino, affinchè meno dannose riescano le erosioni dei terreni in pendio e meno frequenti le alluvioni torrenziali;

Visti i risultati ottenuti con i precedenti concorsi banditi con R. decreto 26 marzo 1891, per la Toscana e l'Umbria, con decreto 12 marzo 1905, n. 188, per la provincia di Bologna, e con R. decreto del 28 giugno 1906, n. 215, per la provincia di Torino;

Vista la deliberazione presa dalla Deputazione provinciale di Torino, nell'adunanza del 27 ottobre 1909, con la quale destinava la somma di L. 1330, quale contributo nella spesa pei premi della gara predetta, ove fosse bandito un nuovo concorso a premi per promuovere ed incoraggiare la privata iniziativa nelle opere di difesa dei bacini montani di quella Provincia;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È bandito un concorso a premi, fra enti morali e privati proprietari della provincia di Torino, i quali compiano, con felice risultato, lavori:

a) di colmata di monte;

b) di condotta razionale delle acque meteoriche nei terreni in pendio;

c) d'imbrigliamento e sistemazione dei torrenti e rivi montani;

d) di rimboschimenti e rinsaldamenti che contribuiscano al miglior regime idraulico dei bacini montani;

e) di consolidamento delle pendici franose nelle vicinanze degli abitati, corsi d'acqua, strade ed altre opere pubbliche.

Art. 2.

Per le opere sopraindicate sono assegnati i premi di cui in appresso:

a) per le colmate di monte:
1 medaglia d'argento con L. 500;
2 medaglie di bronzo e L. 300 per ciascuna;

b) per la condotta razionale delle acque nei terreni in pendio:
1 medaglia d'argento e L. 300;
2 medaglie di bronzo e L. 150 per ciascuna;

c) per opere d'imbrigliamento e sistemazione dei torrenti e rivi montani:
2 medaglie d'argento e L. 300 per ciascuna;
2 medaglie di bronzo e L. 200 per ciascuna;

d) per i rimboschimenti e rinsaldamenti che contribuiscano al miglior regime idraulico dei bacini montani:
2 medaglie d'argento e L. 300 per ciascuna;
2 medaglie di bronzo e L. 200 per ciascuna;

e) per lavori di consolidamento delle pendici franose nelle vicinanze degli abitati, corsi d'acqua, strade ed altre opere pubbliche:
1 medaglia d'argento e L. 200;
1 medaglia di bronzo e L. 100.

Art. 3.

Le opere di cui all'art. 1 devono essere eseguite dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1912; fatta eccezione delle colmate di monte le quali possono concorrere ai premi anche se iniziate nel triennio 1908-1910.

Art. 4.

I premi, che non fossero conferiti per una data opera, potranno essere destinati alle altre opere presentate alla gara.

Art. 5.

Il limite minimo assegnato per l'estensione dei lavori che si presentano al presente concorso, sarà di ettari 1 per le colmate di monte, di ettari 2 per i lavori di condotta razionale delle acque meteoriche nei terreni in pendio, e pei rimboschimenti e rinsaldamenti; di metri lineari 500 per i lavori di imbrigliamento e sistemazione dei torrenti e rivi montani e di 1|2 ettaro per le opere di consolidamento delle pendici franose nelle vicinanze degli abitati, ecc.

Art. 6.

Le domande per l'ammissione al presente concorso debbono essere rimesse in carta legale al Ministero dell'agricoltura, Ispettorato del bonificamento e della colonizzazione, non più tardi del 31 dicembre 1910.

Art. 7.

Le spese per i premi in danaro, medaglie, e per le

indennità ai componenti della Commissione giudicatrice, non facenti parte del ruolo del personale centrale del Ministero dell'agricoltura e per le spese relative al concorso, nella somma complessiva di L. 5800, sono così ripartite:

L. 4470 a carico del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio e L. 1330 a carico dell'Amministrazione della provincia di Torino.

Il contributo di L. 4470 a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio, graverà, per L. 1470, il capitolo 90 dell'esercizio 1909-910, per L. 1500 il capitolo corrispondente dell'esercizio 1910-911, e per L. 1500 il capitolo corrispondente dell'esercizio 1911-1912.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà composta: di un delegato della Deputazione provinciale di Torino, dell'ispettore forestale di quella Provincia e dell'ispettore capo dell'Ufficio III del bonificamento agrario e della colonizzazione.

Art. 9.

Con decreto Ministeriale saranno stabilite le norme che regoleranno il presente concorso, ed il conferimento dei premi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Il numero 574 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Visto l'art. 8 del Nostro decreto 7 novembre 1909, n. 728;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del Reale decreto 7 novembre 1909, n. 728, concernente lo sgombro delle aree di proprietà privata nei centri urbani di Messina e di Reggio Calabria, sono estese al centro urbano del comune di Palmi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Il numero **CCLXXIV** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 13 marzo 1887, n. 2465 (serie 3ª, parte supplementare) con cui l'Istituto froebeliano «Vittorio Emanuele II» in Napoli fu eretto in ente morale con scopo di pubblica istruzione ed educazione, e l'altro R. decreto 27 aprile 1899, n. 259 (parte supplementare) con cui fu approvato il vigente statuto organico del detto Istituto;

Veduto il R. decreto 8 marzo 1905, con cui, sciolto il Consiglio direttivo veniva affidata l'amministrazione di quell'Istituto ad un R. commissario straordinario, con speciale mandato di formulare e proporre la riforma dello statuto e del ruolo organico dell'ente medesimo;

Vedute le relazioni e proposte del R. commissario straordinario;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati lo statuto ed il ruolo organico del personale dell'Istituto froebeliano «Vittorio Emanuele II» in Napoli, annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 2 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Istituto froebeliano «Vittorio Emanuele II» in Napoli

STATUTO ORGANICO

CAPITOLO I.

Origine e scopo dell'Istituto.

ART. 1.

L'Istituto froebeliano «Vittorio Emanuele II», fondato in Napoli nell'anno 1873 dalla signora Giulia Salis Schwabe, con una dotazione iniziale di L. 50,000, ed eretto in ente morale con R. decreto 13 marzo 1887, n. 2465 (Serie 3ª, parte supplementare), ha per scopo

d'impartire agli allievi delle sue scuole una educazione morale, intellettuale e fisica atta a renderli degni ed utili cittadini della patria libera e civile.

Art. 2.

A conseguire questo fine l'Istituto mantiene giardini d'infanzia e scuole elementari maschili e femminili, popolari e di preparazione alle scuole medie; una scuola complementare e normale femminile con il corso speciale per istruire le maestre dei giardini d'infanzia, e un corso di lavoro manuale educativo.

Art. 3.

L'Istituto si mantiene con l'assegno annuo del Ministero della pubblica istruzione, con i proventi delle scuole, con la rendita del capitale costituitogli in dotazione dalla sua fondatrice, con gli assegni annui ordinari e straordinari, del Comune, della Provincia, e di altre Amministrazioni pubbliche ed enti morali, e con sussidi e donazioni eventuali.

Art. 4.

Ai giardini d'infanzia e alle scuole elementari popolari sono ammessi alunni di famiglie povere.

Essi ricevono ogni giorno la refezione calda, e sono provvisti di libri, di tutti gli oggetti necessari agli esercizi scolastici e del grembiule uniforme.

Le famiglie corrispondono per ogni alunno in principio di anno due lire all'atto della iscrizione e una lira di contributo per ogni mese. Gli orfani di uno o di entrambi i genitori sono esenti da ogni contributo se di famiglie povere.

Art. 5.

Per gli allievi di tutte le altre scuole dell'Istituto si esigono la tassa d'iscrizione e le rette, che saranno stabilite dal Consiglio direttivo, il quale non potrà per nessuna ragione concedere esenzioni o riduzioni eccezionali; quando però frequentino l'Istituto più fratelli o sorelle, per due si concederà una riduzione del cinque per cento; per tre del dieci per cento; per quattro o più, del quindici per cento.

Art. 6.

Agli allievi appartenenti a famiglie di ristrette condizioni economiche, saranno concessi per esame di concorso quattro posti gratuiti nelle scuole elementari maschili e quattro nelle scuole elementari femminili; quattro posti gratuiti e quattro semigratuiti nei corsi superiori.

CAPITOLO II.

Governo e amministrazione.

Art. 7.

Gli interessi materiali e morali dell'Istituto sono affidati ad un Consiglio direttivo composto di un presidente, di un rappresentante della famiglia Salis-Schwabe, di un rappresentante del comune di Napoli, eletto dal Consiglio comunale, e di due consiglieri di nomina governativa scelti tra le persone segnalate nelle lettere, nelle scienze e nell'amministrazione.

Art. 8.

Il presidente e i due consiglieri governativi sono nominati per decreto Reale su proposta del Ministero della pubblica istruzione. Tanto essi quanto il rappresentante del Comune durano in ufficio tre anni, e possono essere riconfermati.

Art. 9.

Il presidente del Consiglio direttivo ha la legale rappresentanza dell'Istituto.

Il Consiglio direttivo:

a) promuove e cura il buon indirizzo degli studi, l'ordine e la disciplina nelle scuole;

b) discute ed approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo di ogni anno, i quali, dopo essere stati sottoposti all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione;

c) cura l'esazione delle entrate e l'erogazione delle spese;

d) delibera sulle azioni da promuovere o da abbandonare, i giudizi da sostenere, le transazioni da fare, i contratti da stipulare, i legati, le donazioni, i sussidi da accettare; insomma su tutti gli atti che interessano il buon andamento amministrativo dell'Istituto;

e) propone nei modi indicati al cap. III, per mezzo del Consiglio provinciale scolastico, al Ministero dell'istruzione pubblica le nomine, gli aumenti di stipendio e i licenziamenti del direttore o della direttrice, della vice direttrice, degl'insegnanti, della economa-cassiera e del segretario-contabile;

f) nomina e licenzia, su proposta della direzione, le persone di servizio e di custodia.

Art. 10.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità il voto del presidente ha la prevalenza.

Art. 11.

Le deliberazioni del Consiglio, che importino diminuzione o trasformazione del patrimonio, o impegnino a iniziar liti non concernenti la semplice esazione delle rendite, non saranno eseguibili, se prima non siano state approvate dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il consigliere che deve aver cura immediata dell'Amministrazione, e quello che vigila sulle scuole dell'Istituto. Se il presidente desidera tenere per sè uno dei due uffici il Consiglio commette soltanto l'altro a uno dei suoi membri.

CAPITOLO III.

Personale.

Art. 13.

Il personale dell'Istituto è determinato dal ruolo organico annesso al presente statuto.

Nessuna nomina diventa definitiva se non dopo un biennio di lodevole esperimento. Le promozioni e il passaggio da uno stipendio inferiore ad uno superiore si fanno secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal ruolo organico.

Art. 14.

La scelta del direttore o della direttrice di tutte le scuole dell'Istituto deve esser fatta tra persone che abbiano insegnato nelle pubbliche scuole medie dando prove di poter dirigere un Istituto educativo.

Art. 15.

La vice direttrice e l'economa-cassiera sono nominate per scelta o per concorso interno tra le persone che prestarono servizio lodevole nelle scuole dell'Istituto.

L'economa-cassiera dovrà prestare cauzione nella misura che verrà fissata dal Consiglio direttivo.

Art. 16.

La nomina del segretario-contabile è fatta in seguito a pubblico concorso.

Art. 17.

I medici sono nominati per scelta dal Consiglio direttivo.

Art. 18.

Le nomine degl'insegnanti dei giardini d'infanzia delle scuole elementari e della maestra di lavoro manuale sono fatte in seguito a pubblico concorso; a parità di merito la preferenza spetta alle insegnanti che compirono gli studi nelle scuole dell'Istituto.

Art. 19.

Il segretario-contabile si occupa della corrispondenza; tiene in ordine l'archivio e i libri dei conti.

Art. 20.

La economa-cassiera e il segretario-contabile sono alla dipendenza del Consiglio direttivo e sotto la vigilanza immediata della direzione delle scuole.

Art. 21.

I medici sono incaricati di vigilare l'igiene delle scuole e di apprestare le prime cure agli allievi e a tutte le persone addette all'Istituto.

Art. 22.

Le persone che hanno stipendio o salario sul bilancio dell'Istituto, a 65 anni di età possono essere dispensate dal servizio, quando il Consiglio direttivo non le ritenga più in grado di adempiere efficacemente il loro ufficio.

Art. 23.

Gl'insegnanti effettivi o supplenti dei giardini d'infanzia, e delle scuole elementari, all'infuori delle consuete vacanze scolastiche, possono ottenere dal Consiglio direttivo, su proposta della direzione, per gravi ragioni di salute o di famiglia, in una o più volte trenta giorni di congedo straordinario durante ciascun anno scolastico.

Art. 24.

Gl'impiegati amministrativi possono avere per turno un congedo ordinario non maggiore di un mese ogni anno. Potranno inoltre ottenere dal Consiglio direttivo per malattia o per gravi ragioni di famiglia congedi straordinari che in complesso non superino trenta giorni per ogni anno.

Art. 25.

Il Consiglio direttivo può concedere agl'insegnanti e agli impiegati amministrativi l'aspettativa per motivi di famiglia e di salute.

Nel primo caso la concessione non può durare più di un anno, e chi ne fruisce perde per intero lo stipendio. Nel secondo può durare sino a due anni, e chi l'ottiene conserva un terzo dello stipendio se abbia meno di dieci anni di servizio, la metà se ne abbia più di dieci.

Art. 26.

Il personale direttivo insegnante e amministrativo che manchi ai propri doveri, o comunque comprometta con la sua condotta il decoro dell'Istituto è soggetto a pene disciplinari, le quali per il direttore o la direttrice e per gl'insegnanti della scuola normale e complementare sono quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gl'insegnanti delle scuole medie governative e per tutte le altre persone sono le seguenti:

a) avvertimento;
b) censura;
c) sospensione dallo stipendio fino a 30 giorni;
d) sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a sei mesi;
e) licenziamento.

Art. 27.

L'avvertimento orale è dato dalla direzione, e consiste nell'indicare la mancanza commessa, affinchè non vi si ricada.

La censura è data per iscritto dal presidente del Consiglio direttivo, con l'indicazione della mancanza commessa, ed è annotata nello stato di servizio.

Le altre maggiori pene sono deliberate dal Consiglio direttivo, sentite le discolpe degli interessati, e per il personale di nomina ministeriale sono comunicate al Ministero.

Art. 28.

Il presidente, su proposta scritta e motivata della direzione dell'Istituto, per gravi ragioni morali o disciplinari, può, d'urgenza sospendere gl'insegnanti del giardino d'infanzia e delle scuole elementari, e gl'impiegati amministrativi, ma deve notificare agl'interessati le ragioni del provvedimento, riceverne le giustificazioni e presentarle entro tre giorni al Consiglio direttivo, a cui spetta di applicare la pena definitiva.

Art. 29.

Contro la pena della censura si può ricorrere entro 15 giorni al Consiglio direttivo, che, convocato nei modi ordinari, dopo aver preso in esame gli addebiti e le giustificazioni scritte od orali del punito, delibera in modo definitivo sul mantenimento o sulla revoca della pena.

Il ricorso contro le pene della sospensione o del licenziamento dev'essere inviato entro 30 giorni per mezzo del presidente del Consiglio direttivo, al Ministero della pubblica istruzione, che decide in via definitiva: il ricorso non sospende la pena; ma se è accolto, l'Istituto corrisponde alle persone punite gli stipendi non percetti.

Capitolo IV.

Scuole.

Art. 30.

Nella scuola normale e complementare e nel corso froebeliano pareggiati si osservano le leggi, i regolamenti, e i programmi delle scuole governative.

Nei giardini d'infanzia e nelle scuole elementari si seguono i programmi e le disposizioni di ordine didattico vigenti per le scuole pubbliche.

Art. 31.

Il governo disciplinare e didattico di tutte le scuole dell'Istituto è affidato al direttore o alla direttrice, alla dipendenza del Consiglio direttivo.

Il direttore o la direttrice saranno coadiuvati per quel che concerne la scuola normale e complementare e per il corso froebeliano da un insegnante scelto tra quelli della scuola normale stessa, e per i giardini d'infanzia e per le scuole elementari dalla vice direttrice, e finalmente per le scuole elementari maschili e femminili e pei giardini d'infanzia dalle rispettive dirigenti.

Art. 32.

Il Collegio degl'insegnanti della scuola normale e complementare e quello del corso froebeliano, sotto la presidenza del direttore o della direttrice si riuniscono e deliberano nelle forme e colle norme stabilite dai regolamenti governativi.

Gl'insegnanti dei giardini d'infanzia e delle scuole elementari presieduti dal direttore o dalla direttrice, ovvero dalla vice direttrice, formano i tre Consigli speciali, che fanno le proposte per il buon andamento delle scuole a cui appartengono.

Art. 33.

Il direttore o là direttrice, la vice direttrice dei giardini d'infanzia e delle scuole elementari, il vice direttore della scuola normale, le dirigenti e l'insegnante di lavoro manuale compongono il Consiglio generale didattico di tutte le scuole dell'Istituto.

Questo Consiglio, presieduto dal direttore o dalla direttrice, delibera su ciò che si attiene all'indirizzo generale di tutte le scuole e alle eventuali riforme che possono promuovere l'incremento.

Art. 34.

Le deliberazioni dei Consigli, quando richiedono innovazioni alle norme per lo innanzi seguite nell'Istituto, devono essere comunicate al presidente del Consiglio direttivo, a cui è riservato di fare le sue osservazioni, e, udito il Consiglio direttivo, anche di non accoglierle.

Le deliberazioni che si riferiscono a disposizioni di massima e di ordine generale devono essere comunicate, per mezzo del Consiglio

provinciale scolastico, al Ministero della pubblica istruzione, a cui spetta approvarlo.

CAPITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 35.

Tutte le persone che percepiscono stipendio o salario a carico dell'Istituto, quando la loro nomina sia divenuta definitiva, possono iscriversi ad una Cassa di previdenza scelta dal Consiglio direttivo per conseguire, dopo non meno di venticinque anni di servizio, a sessanta anni di età, o a qualunque età, quando siano diventati inabili al lavoro, un assegno annuo vitalizio o un capitale fisso.

Art. 36.

L'Istituto contribuisce al pagamento della metà della somma annua pattuita per ciascuna assicurazione, a condizione che tale contribuzione non superi il quattro per cento dello stipendio o del salario della persona assicurata.

Art. 37.

Le persone che dopo non meno di venti anni di lodevole ed effettivo servizio, siano dichiarate permanentemente inabili all'ufficio per constatata infermità, restano iscritte alla Cassa di previdenza, alla quale l'Istituto continuerà, fino al venticinquesimo anno, a pagare per esse la quota annua, purchè non superi l'otto per cento dello stipendio o salario che percepivano nell'ultimo anno di servizio.

Art. 38.

Sono fatti salvi i diritti quesiti dal personale in servizio alla pubblicazione del presente statuto e dell'annesso ruolo organico.

Art. 39.

Gli attuali insegnanti della scuola normale e complementare, quando abbiano compiuto 25 anni di servizio conseguono lo stipendio assegnato per il penultimo quinquennio nella categoria del ruolo al quale appartengono; quelli che abbiano compiuti 15 anni di servizio conseguono lo stipendio assegnato per il terz'ultimo quinquennio, se gli aumenti sono quattro, per il penultimo se gli aumenti sono tre, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, e non prima del 1° gennaio 1910.

Le insegnanti attuali dei giardini d'infanzia e delle scuole elementari, quando abbiano compiuto 25 anni di servizio, se negli ultimi cinque anni non siano mancate a scuola per un tempo superiore a cinque mesi in complesso, conseguono lo stipendio assegnato per il penultimo quinquennio; quelle che abbiano compiuti 15 anni di servizio, se non fecero assenze superiori a cinque mesi in tutto negli ultimi cinque anni, conseguono lo stipendio assegnato al terz'ultimo quinquennio, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo e non prima del 1° gennaio 1910.

La economa-cassiera e il segretario-contabile addetti all'amministrazione, quando abbiano compiuti 15 anni di servizio, senza mancare in ufficio negli ultimi cinque anni per più di cinque mesi, conseguono lo stipendio assegnato per l'ultimo quinquennio; e dopo che avranno compiuti dieci anni di servizio, se non mancarono negli ultimi cinque anni per più di cinque mesi, conseguono lo stipendio assegnato per il penultimo quinquennio, sempre a partire dal 1° gennaio seguente.

Le attuali persone di servizio e di custodia, quando abbiano compiuto dieci anni di servizio, conseguono il salario di L. 400.

Art. 40.

Con apposito regolamento proposto dal Consiglio direttivo, esaminato dal Consiglio provinciale scolastico e approvato dal Ministero della pubblica istruzione, sarà provveduto alla esecuzione del presente statuto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

RUOLO ORGANICO

del personale dell'Istituto froebeliano « Vittorio Emanuele II » in Napoli.

Direttore o direttrice di tutte le scuole dell'Istituto, L. 3000.

Alloggio gratuito vuoto nell'Istituto, con acqua, senza gas nè servitù, e con l'aumento di L. 500 dopo i primi tre anni.

Scuola normale, complementare e corso froebeliano pareggiati.

Professore di pedagogia e morale nella scuola normale, L. 2200.
Professore di lingua e lettere italiane id., L. 2200.
Professore di storia e geografia id., L. 2200.
Professore di scienze fisiche e naturali nella scuola normale e complementare, L. 2200.
Professore di matematica e computisteria nella scuola normale e complementare, L. 2200.

Totale L. 11,000.

Aumenti di L. 200 ogni quinquennio per tre volte.

Insegnante di disegno nella scuola normale e complementare L. 1500.
Insegnante di lingua italiana nella scuola complementare, L. 1500,
Insegnante di storia e geografia nella scuola complementare. L. 1500.

Totale L. 4500.

Aumento di L. 200 dopo ogni quinquennio per le prime due volte, di L. 100 dopo il terzo ed ultimo quinquennio.

Insegnante di calligrafia nella scuola normale e complementare, L. 800.
Insegnante di canto nella scuola normale, L. 800.

Totale L. 1600.

Aumenti di L. 100 dopo ogni quinquennio per tre volte.

Insegnante di lingua francese nella scuola normale e complementare, L. 1000.

Aumento di L. 200 dopo ogni quinquennio tre volte e non più.

Insegnante di ginnastica nella scuola normale e complementare, L. 800.
Maestra assistente e di lavori femminili nella scuola normale e complementare, L. 1500.

Totale L. 2300.

Aumento di L. 200 dopo il primo quinquennio e di L. 100 per i due quinquenni successivi.

Meccanico per il gabinetto di scienze fisiche e naturali, L. 300.

Aumento di L. 100 dopo ogni quinquennio, per due volte e non più.

Insegnanti incaricati per il corso froebeliano, L. 1050.

Compenso di L. 150 annue annue a ciascuno degli insegnanti nel corso per le maestre dei giardini d'infanzia.

Giardini d'infanzia e scuole elementari maschili e femminili, popolari o di preparazione alle scuole medie.

Vice-direttrice per i giardini d'infanzia e le scuole elementari, L. 2000.

Aumento di L. 400 dopo tre anni.

Maestre e maestri dei giardini d'infanzia, delle scuole elementari, di lavoro manuale e per le supplenze occasionali n. 22, L. 1000 ciascuno, L. 22,000.

Aumenti di L. 250 dopo ogni quinquennio per quattro volte e non più.

Maestre e maestri n. 5.

Maestre e maestri concessi dal municipio, ai quali si dà una semplice rimunerazione di L. 100 l'anno nei primi cinque anni, di L. 150 in seguito.

Maestre supplenti per un anno o parte di anno, adoperate nelle classi aggiunte o per vacanze temporanee, L. 3200.

Il numero non si può prevedere; a ciascuno si darà la rimunerazione di L. 800 l'anno.

Insegnante di ginnastica e di educazione, L. 800.
Aumento dopo ogni quinquennio di L. 200 la prima volta, di L. 100 per le ultime due volte.

Personale addetto all'Amministrazione e medici.

Economa-cassiera, L. 1800.
Alloggio gratuito vuoto nell'Istituto con acqua, senza gas nè servitù. Aumenti di L. 200, dopo ogni quinquennio, per 3 volte e non oltre.
Segretario-contabile, L. 2200.
Aumento di L. 200 dopo ogni quinquennio, per 3 volte e non più.
Due medici, L. 250.
Ogni quinquennio l'aumento di L. 50 per ciascuno la prima volta, di L. 100 la seconda volta.

Personale di custodia e di servizio.

Commesso, L. 800.
Aumento di L. 200 ogni cinque anni, due volte.
Portinaio, L. 600.
Alloggio gratuito vuoto con acqua, senza gas, e aumento di L. 100, per ogni cinque anni, due volte.
Dieci donne, L. 300 ciascuna, L. 3000.
Aumento di L. 50, per ogni cinque anni, due volte.
Tre donne, L. 200 ciascuna, L. 600.
Adoperate nel caso di bisogno per servizi temporanei.
Totale generale, L. 62,250.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della istruzione pubblica
CREDARO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 luglio 1910, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Solignano (Parma).

SIRE!

Da qualche tempo l'Amministrazione comunale di Solignano si trova in condizioni anormali a causa degli amministratori e del segretario, e di un profondo dissidio esistente fra le due parti in cui è diviso il Consiglio circa l'ubicazione della residenza municipale; e tutti i mezzi adoperati per ricondurla a normale funzionamento riuscirono vani.

Un'inchiesta recentemente eseguita ha, invece, messo in luce gravissimi abusi da parte di amministratori e del segretario (abusi che si nascondevano, dando esecuzione alle deliberazioni, specialmente riflettenti indebite erogazioni di spese, senza trasmetterle alla prefettura) ed un completo dissesto dei pubblici servizi.

L'ufficio comunale è disordinato; mancano o sono irregolarmente tenuti gli inventari e i principali registri prescritti.

Oltremodo negletto è il servizio sanitario; malgrado le ripetute sollecitazioni, non fu compilato l'elenco dei poveri aventi diritto all'assistenza gratuita. Da più mesi si è del pari invano sollecitata l'esecuzione di alcune urgenti riparazioni al cimitero.

Nessuna parsimonia è, d'altra parte, usata nelle spese.

Si trascura l'esazione dei crediti e la riscossione dei tributi, tanto che frequentemente non si è in grado di far fronte ai pagamenti, esponendo il Comune a giudizi, che aumentano il dissesto della finanza.

La vertenza relativa all'ubicazione della sede municipale che da tempo immemorabile divide il Comune in due parti, rappresentanti gli interessi antagonistici di due gruppi di frazioni, contribuisce ad aggravare la situazione.

Dopo essersi, nel 1908, deliberato il trasferimento all'attuale località e la costruzione di un edificio per cui fu autorizzato un mutuo di 24 mila lire, si raddoppiò irregolarmente la spesa, costruendo un edificio sproporzionato ai bisogni del Comune; e, rifiutandosi ora il Consiglio di ratificare gli atti irregolarmente compiuti, un assessore, interessato personalmente nella questione, ha rassegnate le dimissioni da consigliere ed intentata causa al Comune.

Dimessisi in seguito vari altri consiglieri è tornato così a prevalere in Consiglio il partito avverso al trasferimento, e non sarà quindi agevole la soluzione della vertenza.

Un vivo malcontento si è determinato, intanto, nel Comune, manifestandosi negli ultimi Comizi per la rinnovazione del terzo del Consiglio, che andarono completamente deserti: e ad una più viva agitazione - non scevra di pericolo per l'ordine pubblico - darà luogo la domanda testè presentata dalla maggioranza degli elettori di talune frazioni per la revoca del riparto dei consiglieri.

Di fronte a tale pericolo il sindaco si è dimesso e l'Amministrazione è, ora più che mai, nelle mani del segretario, che si è dimostrato sempre ribelle ad ogni esortazione e diffida dell'autorità.

Un eccezionale provvedimento urge, pertanto, come ha pur ritenuto nell'adunanza del 15 corrente il Consiglio di Stato, per riparare alla disorganizzazione dell'azienda, accertare le eventuali responsabilità e, risolvendo la questione della sede del municipio, rimuovere il pericolo di disordini; onde io mi onoro sottoporre alla **augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.**

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Solignano, in provincia di Parma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Michele Fortunato è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio p. p. col quale fu aperto un concorso a 100 posti di alunno nelle cancellerie e segreterie giudiziarie e fu nominata la Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 8 dicembre 1907, n. 776:

Decreta:

Cristiani cav. Tullio, consigliere della Corte d'appello di Roma, è

nominato membro supplente della Commissione suddetta in sostituzione dell'altro consigliere Morgigni de Mauthonè cav. Cesare che ha dichiarato di non accettare.

Roma, 7 agosto 1910.

Per il ministro
G. ARENA.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto del 26 giugno 1910:

Lusso Giovanni, geometra di 3ª classe nel ruolo del personale ordinario, collocato in aspettativa, per motivi di salute, in seguito a domanda, dal 1° luglio 1910, con l'annuo assegno di L. 666.66.

Con R. decreto del 23 giugno 1910:

Voratti Amilcare, disegnatore computista di 2ª classe nel ruolo del personale subalterno aggiunto, collocato in aspettativa, per motivi di salute, in seguito a domanda, dal 1° luglio 1910, con l'annuo assegno di L. 800.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0, n. 224,057 di L. 825, corrispondente a quella già 5 0[0 n. 989,989, di L. 1100, al nome di Maffioli Giovanni di Antonio, interdetto sotto la tutela della moglie Isvardi Angela, Maffioli Climene, *Attilia*, Florinda, *Marina* e *Roberto* di Antonio, le prime due nubili, la Florinda moglie di Totti Carlo, gli ultimi due minori; dei figli nascituri dal detto Maffioli Antonio, e di Maffioli Antonio fu Giovanni Giuseppe e Costa Marianna fu Giuseppe, tutti quali eredi indivisi domiciliati in Ciriasco - con vincolo d'usufrutto - e n. 161,836, di L. 15 - corrispondente a quella già 5 0[0, n. 812,144, di L. 20 - al nome di Maffioli Giovanni, Florinda, Climene, *Attilia*, *Marina*, *Roberto* di Antonio, minori e nascituri dal detto Maffioli Antonio, domiciliati in Civiasco, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Maffioli Giovanni di Antonio, interdetto sotto la tutela della moglie Isvardi Angela, Maffioli Climene, *Rosalia-Costanza-Caterina-Ercolina* (chiamata Attilia), Florinda, *Emma-Marina-Pia* e *Alessandro-Roberto-Edoardo* di Antonio, ecc. (come sopra) quanto alla prima, e a Maffioli Giovanni, Florinda, Climene, *Rosalia-Costanza-Caterina-Ercolina* (chiamata Attilia), *Emma-Marina-Pia*, *Alessandro-Roberto-Edoardo*, ecc. (come sopra), quanto alla seconda, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 19 agosto 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 20 agosto, in L. 100.62.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

19 agosto 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,13 68	102,25 68	103,62 58
3 1/2 % *netto*	103.79 76	102,04 76	103,32 21
3 % *lordo*	72,29 17	71,09 17	71,36 67

CONCORSI

IL GUARDASIGILLI

Visto l'art. 6 della legge 18 luglio 1907, n. 512;

Visti gli art. 1 a 9 del R. decreto 8 dicembre 1907, n. 776, recanti disposizioni relative all'esame di concorso ad alunno e di abilitazione agli Uffici di cancelleria e segreteria giudiziaria

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a cento posti di alunno nelle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono presentare, non più tardi del 10 settembre 1910, al procuratore del Re, nella cui giurisdizione risiedono, la domanda in carta da bollo da L. 1, diretta al ministro di grazia e giustizia.

Art. 3.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica ed integrale dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 25;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta e di moralità sotto ogni riguardo incensurabile;

d) certificato generale di penalità;

e) certificato comprovante l'esercizio dei diritti civili;

f) diploma originale di licenza ginnasiale o certificato di passaggio dal 2° al 3° anno d'istituto tecnico, conseguito in un istituto Regio o pareggiato, escluso qualsiasi titolo equipollente, oltre quegli altri titoli che possano provare una maggiore coltura;

g) certificato medico di sana costituzione fisica, con esplicita dichiarazione se il candidato sia o meno esente da imperfezioni fisiche, le quali, occorrendo, dovranno essere esattamente specificate nel certificato medesimo;

h) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un R. notaio.

La domanda scritta e firmata dall'aspirante dovrà indicare con precisione il suo domicilio.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti presentati dopo il termine stabilito.

Art. 4.

Il concorso avrà luogo contemporaneamente presso le Corti di appello e sezioni di Corte di appello, nei giorni 14, 15, 16 novembre 1910, e consisterà nello svolgimento di tre temi scritti, uno d composizione italiana, uno di aritmetica ed un'altro sulle nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario.

Gli aspiranti debbono dar saggio in tali lavori anche di buona calligrafia.

Art. 5.

La Commissione per l'anzidetto esame è composta come appresso:

Ciotola cav. Eugenio, consigliere di Corte d'appello di Roma, presidente.

Giampietro cav. Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, membro ordinario.

Antonini comm. Adolfo, direttore capo divisione nel Ministero di grazia e giustizia, membro ordinario.

Cristiani cav. Tullio, consigliere della Corte d'appello di Roma, membro supplente.

Santoro cav. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, membro supplente.

Cantarano cav. Camillo, segretario nel Ministero di grazia e giustizia, segretario.

Tofanelli cav. Cosimo, ragioniere nel Ministero di grazia e giustizia, segretario.

Roma, il 22 luglio 1910.

Pel ministro
GUARRACINO.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto il rapporto 22 giugno 1910, n. 3201, col quale i capi della Corte d'appello di Bologna hanno proposto che sia aperto in quel distretto un concorso a sei posti di ufficiale giudiziario;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1903, n. 528, 1, 2, 3, 6 e 7 del relativo regolamento 28 giugno 1903, n. 248;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a sei posti di uffiziale giudiziario nel distretto della Corte d'appello di Bologna.

Art. 2.

L'aspirante dovrà presentare non più tardi del giorno 23 settembre 1910 al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede la domanda in carta da bollo da L. 0.60 diretta al primo presidente della Corte d'appello di Bologna e corredata dei documenti legali da cui risulti:

1° aver compiuto l'età di anni 21 e non superiore a quella di anni 35;

2° essere cittadino del Regno;

3° essere di sana costituzione fisica;

4° avere conseguito la licenza ginnasiale o di scuola tecnica in un Istituto Regio o pareggiato;

5° essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurabile;

6° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si è esclusi e non si può essere assunti all'ufficio di giurato ai termini degli articoli 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (seria 2ª) modificati col R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6504;

7° non essere in istato d'interdizione, inabilitazione o fallimento.

La domanda scritta e firmata dall'aspirante dovrà indicare il domicilio del medesimo.

Art. 3.

L'esame consisterà in due prove scritte ed una orale secondo le norme fissate dal regolamento suaccennato.

Art. 4.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 23 e 24 novembre 1910 presso la Corte d'appello di Bologna, e quello orale nel giorno che sarà determinato dalla Commissione esaminatrice.

Roma, il 9 agosto 1910.

Per il ministro
G. ARENA.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale

CONCORSO al posto di direttore della R. scuola di arti e mestieri di Arezzo.

È aperto in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) il concorso per la nomina del direttore della R. scuola d'arti e mestieri di Arezzo ed annesse officine, con l'obbligo dell'insegnamento degli elementi di meccanica, fisica, chimica, elettrotecnica e del disegno industriale e di costruzioni, con lo stipendio annuo di L. 3500 (tremilacinquecento).

È in facoltà del Ministero di agricoltura, industria e commercio di modificare occorrendo il gruppo degli insegnamenti affidati al direttore, sostituendo tutto o parte delle materie con altre d'indole affine.

Il concorso è per titoli, ma la Commissione giudicatrice avrà facoltà di chiamare i candidati giudicati migliori, per i titoli esibiti, ad una prova di esame.

La nomina sarà fatta per un biennio, a titolo di esperimento, salvo a renderla definitiva qualora in detto periodo il prescelto abbia fatto buona prova.

Nel caso che il vincitore sia già titolare in altra scuola dipendente dal Ministero, potrà essere nominato in via definitiva, senza il periodo di esperimento, come pure potrà essere tenuto conto del servizio lodevolmente prestato in altre scuole per una congrua riduzione del periodo di esperimento.

È in facoltà del Ministero di licenziare prima del termine del biennio il prescelto, qualora non dia buona prova.

Il direttore avrà l'obbligo di stabile dimora nel Comune nel quale ha sede la scuola, e dovrà assoggettarsi a tutte le norme del regolamento di essa, all'osservanza degli orari dei corsi diurni e serali (ove occorra).

Oltre le agevolazioni ferroviarie, in tutto simili a quelle stabilite per il funzionario dello Stato, il vincitore del concorso in parola, dopo conseguita la nomina a direttore ordinario acquisterà il diritto ad ottenere, nei limiti del bilancio della scuola predetta, ad ogni cinque anni di servizio effettivo, un aumento di stipendio nella misura di un decimo dello stipendio normale, fino al limite di cinque quinquenni e purchè non abbia nel quinquennio fruito di altri aumenti di stipendio.

Inoltre e sempre che le condizioni economiche lo consentiranno, il prescelto potrà anche godere del trattamento di riposo.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 1.20, dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, indu-

striale e commerciale) in plico raccomandato con ricevuta di ritorno non più tardi del 30 settembre 1910.

Le domande dovranno contenere i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di sana costituzione fisica;

3° certificato di buona condotta, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

4° certificato di immunità penale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

5° diploma di laurea in ingegneria.

Ai documenti sopra indicati i concorrenti potranno aggiungere i titoli e le pubblicazioni esclusi i lavori manoscritti, che valgano a dimostrare la loro attitudine al posto cui aspirano.

Sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2°, 3° e 4° coloro che potranno provare di essere insegnanti o funzionari attualmente in servizio.

I documenti ed i certificati dovranno essere accompagnati da apposito elenco in doppio esemplare.

Roma, 16 agosto 1910.

Per il ministro
LUCIANI.

CONCORSO ad un posto di capo officina falegname nella R. scuola di arti e mestieri di Napoli (Sant'Antonio a Tarsia).

È aperto in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) un concorso per il posto di capo officina falegname nella R. scuola di arti e mestieri di Napoli (Sant'Antonio a Tarsia).

Il candidato prescelto sarà nominato in via di esperimento per un biennio con lo stipendio annuo lordo di L. 1800; dopo due anni di lodevole servizio egli sarà nominato definitivamente.

Il concorso è per titoli e per esame, a norma dell'art. 42 del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187, con speciale avvertenza che nella classificazione degli idonei a parità di merito sarà data la preferenza a quei candidati che abbiano presentata la licenza conseguita in una R. scuola industriale.

Non saranno ammessi al concorso coloro che alla data del 30 settembre 1910 avranno compiuti i 35 anni di età.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 1.20, e tutti i documenti necessari dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) in plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, non più tardi del 30 settembre 1910.

Non sarà tenuto conto delle domande che giungessero dopo il detto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali e di quelle non corredate dei seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato medico di sana costituzione fisica;

3° certificato penale;

4° certificato di buona condotta;

5° certificati di pratica di officina.

I documenti debbono essere in forma legale e provvisti delle necessarie autenticazioni.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 debbono avere data non anteriore a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 gli insegnanti delle scuole professionali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sempre che risulti dai documenti prodotti che il candidato trovasi in attività di servizio.

La domanda sarà, infine, accompagnata da un elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti inviati.

Roma, 14 agosto 1910.

Per il ministro
LUCIANI.

R. CONSERVATORIO DI SANT'ANNA IN PISA

Avviso di concorso.

In ordine agli articoli 39, 40 e 41 dello statuto organico approvato con R. decreto 13 febbraio 1908, ed in conformità della deliberazione della Commissione amministrativa del dì 28 luglio 1910 è aperto il concorso ad un posto a mezza retta vacante in questo conservatorio.

Le aspiranti dovranno presentare alla segreteria del conservatorio non più tardi del giorno 30 settembre p. v. i seguenti documenti:

1. Domanda di ammissione al concorso, in carta bollata da lire 0.60, diretta alla Commissione amministrativa e sottoscritta da chi ha la patria potestà o la legittima rappresentanza dell'aspirante con espressa dichiarazione di sottostare a tutto quanto prescrivono lo statuto organico e i regolamenti interni dell'Istituto.

2. Certificato di nascita da cui risulti l'età non minore di anni 6 compiuti nè maggiore di anni 12. (Provenendo da altro educandato possono essere ammesse anche se abbiano superato i 12 anni di età).

3. Certificato di sana costituzione fisica.

4. Certificato di subìta vaccinazione con effetto utile.

5. Certificato e documenti comprovanti lo stato civile e finanziario della famiglia.

6. Ogni altro documento che le concorrenti credano opportuno nel loro interesse di produrre.

Ogni domanda che fosse presentata oltre il giorno suindicato o non fosse corredata dai documenti di che ai nn. 2, 3, 4 e 5, si riterrà come non avanzata.

Pisa, il 15 agosto 1910.

L'operaio presidente
Avv. Amerigo Lecci.

FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI ANCONA

Divisione movimento e traffico

Concorso
per l'ammissione in servizio di aiutanti applicati in prova

I. È aperto un concorso per esami a n. 50 posti di aiutante applicato in prova con le seguenti norme:

Potranno prender parte al concorso solamente aspiranti che risiedono o sono domiciliati in località comprese nella giurisdizione del compartimento, avvertendo che una località non servita dalle ferrovie dello Stato è considerata compresa nell'anzidetta giurisdizione quando la stazione delle ferrovie dello Stato più vicina ad essa località sia stazione del compartimento. Viene fatta eccezione per gli orfani dei ferrovieri periti in causa del terremoto del 28 dicembre 1908, i quali potranno prender parte al concorso anche se non risiedono o non sono domiciliati in località comprese nella giurisdizione del compartimento.

Coloro che intendono di presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del 15 settembre 1910 a questa Direzione compartimentale, Divisione movimento e traffico, apposita domanda corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana per nascita o per naturalizzazione, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

b) fede di nascita dalla quale risulti che il concorrente abbia compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 30° al 15 settembre 1910 suddetto;

c) congedo militare contenente la dichiarazione di buona condotta tenuta sotto le armi, qualora il concorrente abbia prestato servizio militare, ed in caso contrario altro documento ufficiale comprovante in qual modo abbia adempiuto agli obblighi della legge

sul reclutamento; l'aspirante che non fosse ancora stato sottoposto alle operazioni di leva dovrà dichiarare in quali condizioni si trovi rispetto agli obblighi militari;

d) certificato penale netto di data non anteriore al 5 agosto 1910, rilasciato dal tribunale avente giurisdizione sul luogo di nascita o di naturalizzazione;

e) certificato di buona condotta di data non anteriore al 5 agosto 1910, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

f) fotografia colla firma;

g) certificato di licenza tecnica o ginnasiale superiore conseguita presso una scuola regia o pareggiata, ovvero altro certificato rilasciato da una pubblica autorità scolastica che possa ritenersi equipollente;

h) documenti riguardanti altri studi eventualmente fatti e le precedenti occupazioni avute. Pagelle dei corsi compiuti nelle scuole tecniche o ginnasiali.

La mancata presentazione nel termine fissato anche di uno soltanto dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), potrà determinare l'esclusione dal concorso.

II. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere compilata su carta bollata da L. 0.60 secondo il modello indicato in calce al presente avviso, scritta interamente di proprio pugno dell'aspirante e da lui firmata, avvertendo che, chi avesse presentata altra domanda in precedenza, dovrà ripresentarla nelle forme e coi documenti prescritti, semprechè si trovi ancora in possesso dei requisiti stabiliti.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio, od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria e sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale esso abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimente stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non potrà prendere parte al concorso chi sia stato destituito o licenziato per motivi disciplinari dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

III. Ricevute le domande di cui sopra, coi prescritti documenti, ne saranno fatte le debite verifiche, assumendo anche quelle maggiori informazioni che fossero ritenute opportune, ed agli aspiranti ammessi al concorso sarà fatto pervenire l'invito per la visita medica.

Agli aspiranti non ammessi al concorso o non riconosciuti fisicamente idonei, saranno senz'altro restituiti i documenti.

Le visite mediche e gli esami avranno luogo nei giorni che saranno indicati ai singoli concorrenti.

Le Commissioni incaricate delle visite mediche giudicheranno inappellabilmente se gli aspiranti abbiano la richiesta idoneità fisica al posto di aiutante applicato in prova.

IV. Gli esami saranno scritti e orali.

Le prove scritte saranno le seguenti:

1. componimento italiano su tema dato;

2. uno o più problemi di aritmetica e geometria piana e solida in base al programma stabilito per gli esami orali;

3. saggio speciale di calligrafia da eseguirsi scrivendo prima sotto dettatura in corsivo comune e poi in vari caratteri, a scelta del candidato, un brano di autore italiano fissato dalla Commissione.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

Italiano. — Interrogazioni sulla composizione scritta presentata dal candidato, specialmente riguardanti la grammatica.

Aritmetica. — Sistema metrico decimale. Operazioni sui numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie. Regola del tre semplice e composta.

Geometria. — Nozioni elementari di geometria piana e solida. Misura della circonferenza. Misura della superficie delle figure piane. Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Geografia. — Interrogazioni sulla geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.

Vi saranno altresì esperimenti facoltativi sulla telegrafia e sulle lingue francese, tedesca e inglese per quei candidati che ne avranno fatta richiesta nella domanda inviata per l'ammissione al concorso.

L'esame sulle lingue estere sarà scritto ed orale e del medesimo sarà tenuto conto soltanto quando il concorrente abbia dimostrato, nella prova scritta, di saper tradurre correntemente e senza dizionario un brano dalla lingua estera a quella italiana, e nella prova orale di saper leggere e spiegare un brano di autore. In tal caso saranno assegnati da tre a cinque punti di merito per ciascuna delle lingue in cui il concorrente è stato riconosciuto idoneo.

Analoga votazione sarà fatta per quanto riguarda l'esperimento facoltativo sulla telegrafia, del quale sarà tenuto conto soltanto quando il candidato mostri di saper ricevere e trasmettere all'apparecchio Morse con chiarezza, prontezza ed esattezza.

I punti ottenuti nelle prove facoltative saranno aggiunti alla somma di quelli riportati nelle prove obbligatorie.

Il numero massimo dei punti assegnati per le prove obbligatorie è il seguente:

Composizione italiana	30
Problema di aritmetica e di geometria	18
Saggio di calligrafia	12
Prova orale	30
Totale	90

Saranno ammessi alla prova orale i soli candidati che avranno riportato in ciascun saggio scritto obbligatorio almeno la metà più uno del massimo dei punti assegnati.

La votazione sulla prova orale è complessiva per le diverse materie d'esame, e per essere dichiarati idonei i concorrenti dovranno, nella medesima, ottenere almeno la metà più uno del massimo dei punti assegnati.

Terminati gli esami la Commissione procederà alla formazione della graduatoria degli idonei in relazione alla somma dei punti riportati nelle varie prove.

V. Ai concorrenti dichiarati assumibili, e cioè compresi nel numero dei posti messi a concorso, sarà data conforme partecipazione comunicando loro il numero riportato nella graduatoria. Avvertesi però che l'Amministrazione non prende verso di essi alcun impegno circa la data della loro chiamata in servizio, la quale verrà fatta entro un anno dalla detta partecipazione man mano che vi saranno posti disponibili, e che potrà essere data la precedenza, sempre per ordine di graduatoria, a tutti gli aspiranti dichiarati idonei al telegrafo. Agli altri concorrenti saranno restituiti i documenti prodotti, partecipando loro il risultato ottenuto, con l'indicazione, per gli idonei, del numero che occupano nella graduatoria.

L'Amministrazione si riserva poi la facoltà di chiamare in servizio, sempre nell'ordine suindicato, anche quel maggior numero di candidati idonei che potessero occorrere oltre i primi 50 entro un anno dalla data della detta partecipazione.

VI. All'atto dell'ammissione in servizio l'aspirante dovrà essere ancora in possesso dei prescritti requisiti fisici, e perciò potrà essere sottoposto a nuova visita medica; inoltre l'Amministrazione potrà subordinare la sua ammissione alla presentazione di un nuovo certificato penale e di buona condotta di recente data.

L'aspirante che, invitato ad entrare in servizio, non si presen-

tasse entro il termine prescritto nella località assegnatagli sarà considerato come rinunciante all'impiego.

VII. Il concorrente assunto in servizio di prova sarà assoggettato al regolamento del personale approvato col R. decreto del 22 luglio 1906, n. 417, pubblicato nel n. 205 della *Gazzetta ufficiale* del 1° settembre 1906, colle modificazioni apportate dalla legge 9 luglio 1908, n. 418, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 173 del 25 luglio stesso anno.

Gli aiutanti applicati in prova saranno assunti con lo stipendio lordo di L. 1200 annue, e gli aumenti successivi saranno regolati in conformità del quadro di classificazione annesso alla legge suddetta.

VIII. L'aiutante applicato in prova dovrà mettersi in grado di acquistare l'idoneità alle funzioni cui sarà assegnato, e di sostenere con buon esito quegli esami od esperimenti che venissero all'uopo prescritti. In particolare l'aiutante applicato in prova destinato alle stazioni dovrà porsi in grado di disimpegnare i seguenti servizi:

entro il primo anno di prova il telegrafo e le gestioni biglietti e bagagli;

entro il successivo biennio le gestioni merci.

Per dimostrare di avere acquistata la idoneità nei detti rami di servizio, l'aiutante applicato in prova sarà sottoposto ad appositi esami.

Sarà concessa per una sol volta e con l'intervallo non maggiore di un anno la ripetizione degli esami falliti.

L'aiutante applicato in prova conseguirà la nomina a stabile quando abbia superato tutti gli esami ed esperimenti stabiliti e compiuti lodevolmente almeno tre anni di servizio in prova.

L'aiutante applicato in prova sarà esonerato dal servizio, quando non riesca a conseguire l'idoneità alle funzioni cui sarà assegnato, ed a sostenere con buon esito i prescritti esami od esperimenti entro i limiti di tempo fissati.

In particolare l'aiutante applicato in prova destinato alle stazioni sarà esonerato dal servizio qualora non ottenga nemmeno nell'esame di riparazione, entro il secondo anno, l'idoneità sul telegrafo e sui biglietti e bagagli, ovvero se, anche ottenuto l'idoneità in tali rami di servizio, non avrà neppure nell'esame di riparazione entro il quarto anno conseguita l'idoneità nelle gestioni merci.

IX. L'aiutante applicato in prova, ascritto al contingente militare di prima categoria, che dovesse abbandonare il servizio perchè chiamato sotto le armi per soddisfare alla prima parte della ferma, o per fare il volontario di un anno, sarà riammesso, dopo ottenuto il congedo, nella posizione che aveva in precedenza, od in altra equivalente, semprechè ne faccia domanda entro un mese dal congedo, conservi la idoneità fisica richiesta dal regolamento, ed abbia riportata la dichiarazione di buona condotta durante il servizio militare.

I periodi di cui sopra, stabiliti per gli esami ed esperimenti e per il conseguimento delle abilitazioni di servizio, per gli aumenti di stipendio e per la nomina a stabile, saranno ritardati per un tempo corrispondente a quello della interruzione dipendente dal servizio militare prestato.

X. Per i viaggi che gli aspiranti devono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami del presente concorso e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai candidati che riusciranno classificati i primi 100 della graduatoria di merito.

A tale scopo tutti i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti per il viaggio in ferrovia, far riempire dal bigliettario della stazione di partenza l'apposito prospetto della lettera credenziale d'invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto per il viaggio di andata che per il ritorno, presentando, a concorso ultimato e semprechè siano riusciti classificati come è sopra specificato, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione compartimentale - Divisione movimento e traffico - Ancona, che provvederà per il rimborso dell'importo.

Ancona, 5 agosto 1910.

La Divisione del movimento e traffico.

Alla Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato
Divisione movimento e traffico

Ancona.

Il sottoscritto . . . . domanda di prendere parte al concorso indetto per posti di aiutante applicato in prova, e dichiara di accettare, nel caso di ammissione in servizio, qualsiasi destinazione gli verrà assegnata, assoggettandosi a tutte le condizioni contenute nell'avviso in data 5 agosto 1910.

(1) Rispetto agli obblighi militari dichiara:

a) di avere diritto all'esenzione dal servizio militare di 1ª e 2ª categoria;

b) di essere soggetto all'obbligo del servizio militare di 1ª o 2ª categoria (indicare la categoria).

(2) Dichiara altresì di conoscere . . . . (il telegrafo e le lingue francese, tedesca e inglese) e chiede di essere sottoposto al relativo esperimento.

(3) Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuti esami all'uopo.

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo preciso . . . .
Data . . . .
Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:
. . . .
. . . .

(1) Eventuale per chi non è ancora stato sottoposto alle operazioni di leva.

(2) Eventuale per chi conosce il telegrafo e le dette lingue estere.

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare la data e località relativa, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso, se e quando abbia subito visita sanitaria e l'esito delle pratiche fatte.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Già da più giorni, la stampa austriaca aveva annunciato un prossimo incontro di S. E. il marchese di San Giuliano, ministro degli affari esteri, con S. E. il conte di Aehrenthal, ministro degli affari esteri d'Austria-Ungheria. La notizia viene ora confermata da un comunicato pubblicato, nel pomeriggio di ieri, dall'*Agenzia Stefani*, così concepito:

In conformità dell'uso da anni stabilito che ciascun ministro degli esteri di nuova nomina di uno dei tre Stati alleati, si presenti ai Sovrani degli altri due Stati, il marchese di San Giuliano si recherà il 1° settembre a Ischl, dove sarà ricevuto in udienza da S. M. l'Imperatore Francesco Giuseppe. Prima dell'udienza imperiale, il marchese di San Giuliano s'incontrerà il 30 corrente in Salisburgo col conte di Aehrenthal.

***

In questi giorni avrà luogo la elevazione a Regno del principato di Montenegro e per la lieta circostanza a Cettigne vi saranno grandiose feste, le quali saranno presenziate da Sovrani e principi.

Numerosi dispacci di felicitazione già giungono a S. A. R. da tutti i paesi del mondo e dimostrano quale sia la simpatia che la sua fine arte di Governo, il suo coraggio, la sua superiore intelligenza hanno saputo ispirare a tutto il mondo civile.

Fra i dispacci già pervenuti a S. A. R., era notevole uno di un redattore del *Daily Mail* e l'Augusto Principe vi rispose col seguente messaggio di carattere eminentemente politico:

« Sono profondamente commosso delle espressioni di simpatia e di congratulazione che mi sono giunte dalla Gran Bretagna in occa-

sione del mio giubileo. Vi prego di essere interprete dei miei sentimenti di gratitudine verso la grande nazione che ha sempre sostenuto la causa della libertà. Non dimenticherò mai la parte generosa avuta dalla Gran Bretagna 32 anni fa, quando la grande nazione prese l'iniziativa di una dimostrazione navale europea per assicurare al Montenegro uno sbocco sul mare e il possesso del porto di Dulcigno. Da allora data la imperitura gratitudine del Montenegro e la nostra ammirazione per le istituzioni e il carattere del popolo inglese. Grandi sono la venerazione e la simpatia che nutro per i membri della Famiglia Reale inglese e per la persona del vostro Augusto Sovrano Re e Imperatore ».

Le nuove trattative per la definitiva soluzione della questione cretese, alle quali accennammo nel nostro *Diario* di ieri, non sembrano destinate al successo.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, secondo un dispaccio da Berlino, 19, commentando tale notizia, scrive:

A Berlino nulla si sa circa una nuova Conferenza per trattare dell'autonomia di Creta nè circa la candidatura di un principe danese ad Alto commissario dell'isola ed ignorasi pure il còmpito di questa Conferenza. Essa non potrebbe che discutere le modificazioni della situazione politica di Creta.

Ora siffatta questione potrebbe essere sottoposta a deliberazione soltanto se lo Stato sovrano dell'isola, cioè la Turchia, ne facesse la proposta, ciò che non è certo nel suo interesse di fare.

Le notabilità cretesi proseguono a declinare la candidatura all'Assemblea nazionale greca ed un dispaccio da La Canea, 19, informa che anche il secondo capo del governo dell'isola ha dichiarato ai consoli delle potenze protettrici di aver rifiutato la offertagli candidatura.

Intanto sono per sorgere nuove complicazioni, se si confermasse quanto in data di ieri l'altro il corrispondente del *Piccolo* di Trieste, telegrafa al suo giornale. Egli dice:

Causa il rifiuto dei piroscafi europei di ricevere passeggeri greci diretti in Turchia, si tenta di organizzare il boicottaggio dei piroscafi europei.

La situazione incerta comincia ad avere contraccolpo in paese. Un certo fermento è notato fra i musulmani e fra i cristiani. Si narra un caso che - se è vero - sarebbe sintomatico: a Candia i musulmani incendiarono un fondo di un greco, facendo perire tra le fiamme il proprietario.

Il Congresso panamericano di Buenos Aires ha approvato la convenzione relativa alla proprietà letteraria formulata dal delegato chileno Alvarez.

Secondo questa convenzione, il fatto d'avere ottenuto il diritto d'autore, per tutte le opere letterarie, in una delle repubbliche d'America, conferisce *ipso facto* il godimento di questo diritto negli altri paesi d'America.

Il Congresso ha egualmente approvato una convenzione per la quale le repubbliche americane si obbligano a sottomettere all'arbitrato i reclami pecuniari che non potessero essere stati regolati amichevolmente in via diplomatica. La delegazione del Venezuela ha firmato sotto riserva che un ricorso diplomatico non potrebbe aver luogo che in caso di negata giustizia.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. MM. il Re e la Regina, lasciata ieri Sant'Anna di Valdieri, si sono recati in automobile a Vado, dove hanno preso imbarco sulla R. nave *Trinacria* per recarsi a Castellammare di Stabia, ad assistere al varo della *Dante Alighieri*.

S. M. la Regina Elena ha così risposto al telegramma di felicitazioni inviatogli da S. E. Marcora:

« A S. E. cav. Marcora,

« Presidente Camera deputati — Roma.

« Le felicitazioni che V. E. oggi mi ha inviato, a nome della Camera dei deputati, mi riescono particolarmente gradite.

« Alla Rappresentanza Nazionale e alla E. V. specialmente, porgo i miei vivi ringraziamenti.

« Aff.ma: ELENA ».

Al sindaco di Roma, S. M. ha fatto rispondere:

« Gli augurî che Ella ha rivolto a S. M. la Regina in nome di Roma, sono giunti, come sempre, particolarmente bene accetti alla Maestà Sua che ben di cuore ringrazia la gentile cittadinanza della capitale ed il gradito interprete.

« Il ministro: *Mattioli* ».

S. A. R. la duchessa di Genova Madre ha continuato nel peggioramento improvviso constatato ieri.

Il bollettino di ieri nel pomeriggio segnava periodi di agitazione alternati a periodi comatosi, e grande irregolarità del polso e del respiro.

Un altro bollettino delle ore 22 non rileva alcun cambiamento sensibile nel pomeriggio, e conferma lo stato soporoso, con qualche leggiero risveglio psichico.

S. A. R. il duca di Genova è accorso al capezzale della sua Augusta Genitrice accanto a S. M. la Regina Margherita che con mirabile esempio d'affetto figliale assiste la veneranda inferma.

S. A. R. è ripartita stamane alle ore 9 per il Castello di Agliè.

Il cinquantenario della insurrezione lucana. — Continuarono, ieri, a Potenza, fra le manifestazioni più spontanee e cordiali, le feste commemorative della insurrezione lucana.

Nella mattinata, alla presenza di S. E. Tedesco e di S. E. il sottosegretario di Stato Vicini, è stata offerta al prefetto comm. Quaranta, dai sindaci dei Comuni di questa Provincia, un'artistica pergamena, pregiato lavoro dell'artista Andrea Petrone di Venosa, per l'opera da lui esplicata nell'attuazione della legge speciale sulla Basilicata voluta da Zanardelli.

Il consigliere delegato cav. Pera con parole di occasione presentò il sindaco di Ripacandida cav. Virgili, promotore della offerta, il quale pronunciò un applaudito discorso inneggiando anche a S. E. Tedesco.

Il prefetto, commosso per la spontanea manifestazione di affetto, ringraziò e venne vivamente complimentato dagli on. Tedesco e Vicini.

Alle ore 11 venne inaugurato il busto in bronzo di Giuseppe Zanardelli.

Erano presenti S. E. il ministro Tedesco, le LL. EE. i sottosegretari di Stato on. Vicini e Guarracino, gli onorevoli Grippo, Mendaia, Matera, Ridola, Longo, D'Agosto, il prefetto e quasi tutti i componenti del Consiglio e della Deputazione provinciale, il generale Arpa, il presidente del Comitato cittadino cav. uff. Montesano, il sindaco di Potenza e gli altri sindaci dei Comuni della Provincia, le Società cittadine e tutte le autorità locali.

Parlò per primo l'on. Grippo dicendo del significato della festa, che era festa di gratitudine per l'uomo che primo volle vedere da vicino i bisogni di questa regione per apportare aiuti pronti ed efficaci.

Portò poi il saluto del Governo il sottosegretario Guarracino con un discorso brillantissimo che è stato frequentemente applaudito da tutti i presenti e salutato alla fine con un'ovazione, discorso che, dolenti, non possiamo pubblicare per mancanza di spazio.

Finita la cerimonia vi è stato un ricevimento delle autorità e dei sindaci dei Comuni della Provincia alla prefettura dove vennero presentati al ministro ed al sottosegretario di Stato i sindaci dei Comuni della Provincia.

*** Dopo avere assistito, con S. E. il sottosegretario di Stato, Vicini, ad alcune gare sportive, S. E. Tedesco intervenne ieri al banchetto offerto in suo onore dall'Amministrazione provinciale di Basilicata. Vi convennero S. E. Vicini, gli onorevoli Grippo, Mendaia e Longo, il prefetto, i presidenti del Consiglio e della Deputazione provinciale, il generale Arpa, il comm. Luigi Albini, il prof. Guarini, il sindaco di Potenza e tutte le altre autorità locali.

Il presidente del Consiglio provinciale, comm. Lichinchi, rivolse alle LL. EE. Tedesco e Vicini il saluto della regione lucana e si dichiarò lieto della loro presenza, in cui vedeva l'omaggio al patriottismo di che la Lucania è alto esempio e prova colla insurrezione del 1830.

Parlò poscia l'on. Grippo, che diede comunicazione, fra applausi, del seguente telegramma dell'on. Lacava, in risposta a quello a lui mandato dai deputati politici di Basilicata, qui convenuti per i festeggiamenti:

« Deputato Grippo - Potenza.

« Indicibile rammarico non trovarmi con voi; partecipo cordialmente patriottici festeggiamenti. Grazie ricordo. Comunicalo colleghi.

« *Lacava* ».

In ultimo parlò S. E. Tedesco che conchiuse felicemente l'applaudito suo discorso dicendo:

« Volgerò il pensiero vibrante di fede al giovane Monarca che, compreso della missione storica della plebiscitaria casa di Savoia, consapevole dei problemi tormentosi del tempo nostro, fortifica ed estende le basi delle istituzioni nazionali sempre aperte ad ogni progresso e tutta la sua vita operosa consacra alla grandezza della patria ».

Unanimi applausi coronarono il discorso del ministro.

Indi S. E. Tedesco si recò al teatro comunale per la serata di gala in suo onore.

Il varo della « Dante Alighieri ». — Fra l'esultanza e l'entusiasmo, alla presenza delle LL. MM. il Re e della Regina d'Italia che fu l'Augusta Madrina nel sacro battesimo fatto alla nuovissima nave nel nome d'Italia, stamane alle ore 10.56, felicemente ha avuto luogo al cantiere di Castellammare di Stabia il varo della *Dante Alighieri*, la prima delle quattro dreadnoughts che formeranno il nucleo più potente della nostra forza navale.

La cerimonia è stata grandiosa, solenne, commovente, come tutte quelle di simil genere che fanno sussultare tanti cuori e prorompere tanti entusiasmi. Ad accrescerne l'imponenza S. E. il ministro della marina aveva disposto che tutte le navi delle forze navali riunite si trovassero per la odierna giornata a Castellammare.

Le navi si erano ancorate nella rada, dove stavano ormeggiate apposite boe; ed in coda si ancorarono la *Vespucci* e la *Palinuro*.

Il concorso di notabilità politiche e di cospicue personalità militari e marinare fu grande, e la solennità dell'avvenimento, del quale daremo i particolari nel prossimo numero, ha segnato l'inizio di un nuovo periodo del costante incremento della nostra marina da guerra.

Cortesie internazionali. — Il signor Pichon, ministro degli affari esteri della Repubblica francese, ha pregato il R. incaricato d'affari a Parigi di esprimere al marchese di San Giuliano ed al Governo italiano vivissimi ringraziamenti per le condoglianze inviategli in occasione del disastro di Saujon.

Per la salute pubblica. — S. E. il sottosegretario di Stato per l'interno, Calissano ha inviato la seguente circolare ai prefetti del Regno:

« Giungon al Ministero offerte generose di egregi sanitari pronti ad accorrere sui luoghi dove il morbo colerico fa le sue vittime, ed anche la dove si teme possa diffondersi.

« Non mi è possibile rispondere subito ad ogni richiesta: non affermativamente perchè il contagio non è tale da dover ricorrere per ora in molti luoghi a numerosi ed eccezionali servizi, non negativamente perchè là dove la necessità oggi non è segnalata, può sorgere domani.

« Invito le SS. LL. a porgere personalmente agli egregi sanitari che si sono con tanta spontaneità offerti e si offrono per questa lotta contro il terribile flagello, il ringraziamento del Governo, e ad assicurarli che, appena se ne sentisse il bisogno, il Ministero non tarderebbe a fare assegnamento sul loro aiuto intelligente e pietoso, come sulla loro abnegazione.

« Ella intanto mi mandi giornalmente l'elenco di coloro che si sono offerti ».

Feste patriottiche. — A Melito Portosalvo, in contrada Rumbolo, si è celebrato ieri il cinquantenario dello sbarco di Garibaldi e dell'inizio della gloriosa marcia sul continente.

Nella mattinata ebbe luogo la cerimonia commemorativa riuscita imponentissima, alla presenza d'immensa folla e dei superstiti garibaldini e resa più imponente dalla presenza della R. nave *Dandolo*, pavesata a festa.

Presentato dal patriota Tommaso Alati pronunciò un applauditissimo discorso l'on. Luigi Fera, illustrando le epiche vicende ed esaltando la grande anima di Giuseppe Garibaldi.

È stata pure inaugurata un lapide commemorativa in onore dei garibaldini caduti.

La popolazione festeggiò con entusiasmo la data memoranda.

Marina mercantile. — Ieri l'altro i postali *Regina d'Italia* e *Tommaso di Savoja*, del LL. Sab., giunsero il primo a New York ed il secondo a Buenos Aires. — Il *Brasile*, della Veloce, da Las Palmas proseguì per il Plata.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 19. — Secondo il *Tanin* sono state definite le trattative circa il rimpatrio dei profughi bulgari in Macedonia. Il rimpatrio avverrà alla condizione che vengano consegnate le armi con la assicurazione da parte delle autorità turche che i bulgari rientrati in Turchia, non saranno oggetto di persecuzione a causa della fuga.

Il Governo bulgaro trasmetterà all'inviato turco una lista dei profughi, garantendo che nella lista non verranno messi i nomi di coloro che appartennero a bande.

SOFIA, 19. — L'*Agenzia telegrafica bulgara* pubblica:

Le asserzioni dei giornali turchi circa un cattivo trattamento ai maomettani in Bulgaria, sono false.

I maomettani del Regno di Bulgaria sono trattati invece coll massima tolleranza, tanto da parte delle autorità che della popolazione ortodossa; anzi, in certi casi, vengono favoriti.

COSTANTINOPOLI, 19. — Secondo il *Sabah* il comando del III corpo d'armata ha ricevuto ordine di prendere severe misure per impedire l'entrata di bande bulgare nella Macedonia.

VIENNA, 19. — I giornali hanno da Salonicco: I bulgari rifugiati sui monti sono stati avvertiti che ad essi verrà applicata la legge contro le bande e che le loro famiglie verranno esiliate se entro 15 giorni non faranno ritorno alle loro case e consegneranno le armi.

VIENNA, 19. — Il ministro delle finanze turco Djavid Bey è qui arrivato da Marienbad.

SOFIA, 19. — Il Re Ferdinando, accompagnato dai ministri Paprikow e Nicolajew, è partito per Cettigne.

CETTIGNE, 19. — Il Re di Bulgaria è qui atteso domenica e la squadra russa giungerà il 26.

Si annunzia che il giorno 24 vi sarà una solenne rivista.

CETTIGNE, 19. — Domani alle ore 6 giungerà ad Antivari il Re Ferdinando di Bulgaria, il quale arriverà a mezzogiorno a Cettigne dove all'1 pom. avrà luogo una colazione intima e la sera un pranzo in suo onore.

Martedì alle ore 14 giungeranno le principesse di Serbia e giovedì 25 i principi di Battenberg e le granduchesse di Russia.

È annunziato ufficialmente anche l'arrivo di una squadra greca.

Stamane il principe Danilo ha presentato al principe Nicola alcuni ufficiali che indossavano la nuova divisa adottata per l'esercito.

L'Imperatore Francesco Giuseppe ha inviato in dono alla principessa Milena alcuni magnifici cavalli.

VIENNA, 20. — La notizia pubblicata da alcuni giornali circa una collisione fra le navi da guerra *Francesco Ferdinando* e *Federico* è infondata. La *Federico* è giunta ieri a Pola. La *Francesco Ferdinando* si trova in Dalmazia.

LONDRA, 20. — L'aviatore Moisant ha intenzione di riprendere il suo volo verso Londra questa mattina.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

19 agosto 1910.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.	
L'altezza della stazione è di metri	50.60.	
Barometro a mezzodì	760 71.	
Umidità relativa a mezzodì	35.	
Vento a mezzodì	NW.	
Stato del cielo a mezzodì	sereno.	
Termometro centigrado	massimo	31 2.
	minimo	17.1.
Pioggia	—	

19 agosto 1910.

In Europa: pressione minima di 745 sull'Irlanda, massima di 768 al nord della Spagna.

In Italia nelle 24 ore: barometro diminuito intorno al 1 mm. sull'alta Italia, aumentato di altrettanto altrove; temperatura irregolarmente variata in Piemonte, Lombardia e sull'Italia inferiore, aumentato altrove.

Barometro: massimo di 765 al nord della Sardegna, minimo di 764 sull'Italia peninsulare.

Probabilità: venti deboli o moderati in prevalenza intorno a ponente; cielo generalmente sereno.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 19 agosto 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	calmo	25 0	20 0
Genova	3/4 coperto	calmo	26 0	20 9
Spezia	1/4 coperto	calmo	29 9	17 8
Cuneo	sereno	—	27 7	18 3
Torino	sereno	—	27 1	19 0
Alessandria	sereno	—	30 3	16 7
Novara	sereno	—	31 1	19 9
Domodossola	sereno	—	31 0	14 2
Pavia	sereno	—	30 4	16 8
Milano	sereno	—	31 7	19 9
Como	3/4 coperto	—	31 5	22 0
Sondrio	sereno	—	28 7	18 1
Bergamo	3/4 coperto	—	27 5	20 0
Brescia	sereno	—	27 8	20 0
Cremona	sereno	—	30 1	20 2
Mantova	—	—	—	—
Verona	sereno	—	29 8	19 5
Belluno	sereno	—	27 0	17 2
Udine	sereno	—	28 7	19 3
Treviso	sereno	—	30 0	21 4
Venezia	nebbioso	calmo	28 0	22 6
Padova	sereno	—	28 8	20 2
Rovigo	1/4 coperto	—	32 0	20 0
Piacenza	sereno	—	28 7	19 1
Parma	sereno	—	30 3	20 8
Reggio Emilia	sereno	—	29 0	20 2
Modena	sereno	—	29 3	21 2
Ferrara	sereno	—	30 2	19 9
Bologna	sereno	—	29 2	23 0
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	28 6	19 0
Pesaro	sereno	calmo	37 0	17 0
Ancona	sereno	calmo	29 0	21 0
Urbino	sereno	—	27 0	20 2
Macerata	sereno	—	27 6	22 0
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	28 6	18 8
Camerino	sereno	—	27 1	18 2
Lucca	nebbioso	—	27 8	17 4
Pisa	sereno	—	28 2	16 0
Livorno	sereno	calmo	26 0	19 0
Firenze	nebbioso	—	31 2	13 5
Arezzo	sereno	—	32 0	17 4
Siena	sereno	—	30 0	15 5
Grosseto	sereno	—	30 0	19 0
Roma	sereno	—	30 2	17 1
Teramo	sereno	—	29 8	19 8
Chieti	sereno	—	25 5	20 0
Aquila	—	—	—	—
Agnone	sereno	—	29 1	18 0
Foggia	sereno	—	32 0	20 5
Bari	sereno	calmo	26 2	20 0
Lecce	1/4 coperto	—	28 7	20 6
Caserta	sereno	—	32 7	17 6
Napoli	sereno	calmo	29 6	22 2
Benevento	sereno	—	31 5	16 8
Avellino	—	—		—
Caggiano	sereno	—	28 0	17 4
Potenza	sereno	—	28 0	17 7
Cosenza	sereno	—	32 0	19 5
Tiriolo	1/2 coperto	—	27 4	17 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	legg. mosso	26 7	23 0
Palermo	sereno	calmo	29 6	15 7
Porto Empedocle	sereno	calmo	25 0	20 0
Caltanissetta	sereno	—	31 0	21 0
Messina	sereno	calmo	31 2	21 7
Catania	sereno	calmo	31 0	20 5
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	sereno	legg. mosso	30 0	16 0
Sassari	sereno	—	25 9	18 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*